

Statuto

STATUTO COMMISSIONE PASTORALE DI VICARIA

Art 1 - Costituzione

In ciascuna delle Vicarie della Diocesi di Alba è costituita la Commissione Pastorale di Vicaria, in attuazione delle direttive pastorali del Sinodo diocesano del 1998, riprese ed aggiornate nella Lettera pastorale “*Gesù cammina con noi*”, del 13 marzo 2018.

Art 2 - Finalità

La Commissione Pastorale di Vicaria si pone come organismo consultivo ed operativo di raccordo e coordinamento in sede vicariale fra le Parrocchie, le Unità pastorali e la Diocesi, volto a promuovere lo spirito di comunione, la valorizzazione della corresponsabilità e della collaborazione pastorale tra laici, consacrati, diaconi e presbiteri, per un discernimento comunitario e una più efficace azione pastorale.

Art 3 - Composizione

- § 1 Sono *membri di diritto* della Commissione Pastorale di Vicaria: il Vicario foraneo, i presbiteri e i diaconi che svolgono un compito pastorale affidato loro dal Vescovo all'interno della Vicaria.
- § 2 I laici e i religiosi sono *membri eletti*. Per i laici i rappresentanti sono due per ciascuna Unità pastorale, eletti dal rispettivo Consiglio Pastorale. Dove vi sono più Consigli pastorali parrocchiali costituiti, ciascuno elegge il proprio rappresentante.
- § 3 I consacrati e le consacrate presenti sul territorio della Vicaria eleggono non più di due esponenti fra i loro membri, in rappresentanza dei vari tipi di servizio pastorale esercitati dagli stessi nella Vicaria.
- § 4 Le aggregazioni laicali ecclesiali, che operano in modo significativo in ambito vicariale, offrendo un reale servizio nei settori della formazione o dell'azione pastorale, eleggono un loro rappresentante. Questa rappresentanza, tuttavia, deve risultare adeguata (anche circa la quantità) alla situazione reale di ogni Vicaria. In caso di dubbio sulla opportunità che un gruppo o movimento abbia un suo rappresentante ci si attiene all'indicazione del Vescovo richiesta in proposito.
- § 5 Circa la elezione dei rispettivi rappresentanti si osservino le prescrizioni del Codice di Diritto Canonico (cann. 119, 164 - 179).
- § 6 A giudizio del Vicario foraneo è possibile la cooptazione di altri membri, specialmente quando si tratta di rendere più completa la rappresentatività ministeriale o di settori della pastorale.

Art 4 - Organismi

- § 1 Presidente della Commissione Pastorale di Vicaria è il Vicario foraneo nominato dal Vescovo.
- § 2 Spetta al Vicario foraneo convocare la Commissione Pastorale di Vicaria, indicando l'ordine del giorno, accordato con il Moderatore e il Segretario, e presiederne i lavori.
- § 3 Il Vicario foraneo è il principale responsabile del funzionamento della Commissione Pastorale di Vicaria e del perseguimento delle sue finalità. Promuove, motiva e stimola la pastorale comune della Vicaria; concorre nel fare crescere lo spirito di comunione e la collaborazione; si fa interprete presso il Vescovo della necessità, delle esigenze, dei pareri, dei suggerimenti e degli umori che provengono dalla stessa.
- § 4 Fra i membri laici della Commissione Pastorale di Vicaria viene eletto un Moderatore, che guida la Commissione nello svolgimento dei suoi compiti, e sostituisce il Presidente quando è impedito alla partecipazione.
- § 5 La Commissione Pastorale di Vicaria elegge nel suo interno un Segretario, i cui compiti sono: inviare le convocazioni delle riunioni indicando l'ordine del giorno; redigere i verbali delle riunioni; amministrare i fondi

destinati alle attività comuni e alle spese di segreteria custodendone gli atti amministrativi ed il registro delle entrate e delle uscite; raccogliere la documentazione e curare l'archiviazione degli atti.

- § 6 Fra i vari membri della Commissione Pastorale di Vicaria vengono nominati un responsabile vicariale per ogni settore (catechesi, liturgia, carità, giovani, adulti-famiglia e vita, salute ed anziani, cultura, sociale, lavoro, missionario, pellegrinaggi, ecumenismo ed interreligioso), che tiene i collegamenti con il rispettivo Ufficio diocesano.

Art 5 - Compiti

§ 1 Nello spirito di comunione e corresponsabilità fra le Parrocchie e le Unità pastorali, i compiti della Commissione Pastorale di Vicaria sono così indicati:

- a) creare il collegamento fra le singole Parrocchie e Unità pastorali alla Vicaria, e questa alla Diocesi;
- b) promuovere la crescita della comunione e della ministerialità, aiutando le Parrocchie e le Unità pastorali a maturare la mentalità e la prassi proprie di una comunità aperta alla collaborazione e allo spirito di unitarietà, alla condivisione delle iniziative, delle risorse, della conoscenza dei problemi più rilevanti ed urgenti a livello vicariale e l'individuazione delle possibili soluzioni;
- c) recepire e studiare con attenta riflessione e valutazione gli orientamenti e le scelte pastorali definiti dalla Diocesi e le indicazioni degli Uffici diocesani, allo scopo di individuare le priorità e le proposte operative che risultano più adatte alla situazione locale, indicando la modalità di attuazione attesa la realtà delle comunità ecclesiali e del territorio;
- d) confrontare i programmi pastorali delle singole Parrocchie e Unità pastorali;
- e) coordinare le attività pastorali comuni della Vicaria;
- f) promuovere iniziative da realizzare in forma unitaria, o a livello interparrocchiale;
- g) curare la formazione a livello vicariale o inter-vicariale, mediante corsi per catechisti e operatori pastorali; itinerari di fede per i fidanzati che si preparano al matrimonio; incontri per adulti, sposi, giovani; proposte di formazione socio-politica e al volontariato; iniziative di promozione dei ministeri laicali;
- h) verificare periodicamente l'effettiva attuazione di quanto è stato insieme concordato, esaminando il coinvolgimento di tutte le Parrocchie e le Unità pastorali, delle aggregazioni laicali e delle comunità religiose presenti sul territorio.

§ 2 Le indicazioni pastorali espresse ed elaborate dalla Commissione Pastorale di Vicaria hanno un carattere consultivo, perché - pur essendo normalmente dichiarate con una votazione - non sono fondate sulla semplice formazione di una maggioranza, ma esprimono l'impegno del discernimento spirituale e comunitario che deve guidare la vita della Chiesa, con il contributo proprio di ogni vocazione e ministero. Tuttavia devono essere ritenute moralmente vincolanti, specialmente quando sono espresse all'unanimità.

Art 6 - Funzionamento

- § 1 La Commissione Pastorale di Vicaria viene convocata secondo le opportunità. In sessione ordinaria non meno di due volte nell'arco dell'anno pastorale. Può essere riunita in sessione straordinaria qualora il Vicario foraneo lo ritenga opportuno, o lo chieda un quarto dei membri.
- § 2 Nel determinare la scadenza delle riunioni si devono tenere in considerazione le esigenze di incontro delle diverse Parrocchie e Unità pastorali, assicurando le alternanze di tempi e di azione che favoriscono un'espressione serena dei diversi organismi di partecipazione.
- § 3 Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto. In caso di votazioni la maggioranza richiesta è quella semplice (metà più uno dei voti) dei membri presenti.
- § 4 Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione Pastorale di Vicaria vengono suddivise proporzionalmente tra le Parrocchie della stessa.

Art 7 - Durata

- § 1 Il mandato dei membri della Commissione Pastorale di Vicaria è quinquennale.
- § 2 Ciascun membro può essere eletto per due mandati consecutivi, salvo deroghe approvate dal Vescovo.
- § 3 Quelli che lasciano l'ufficio per il quale erano stati nominati, decadono per ciò stesso e vengono sostituiti da coloro che subentrano nel servizio pastorale al loro posto.
- § 4 Chi rinuncia, o è impossibilitato di continuare nell'incarico, è sostituito su designazione dell'ente che rappresenta.

§ 5 I membri che intendono candidarsi a compiti di natura politica valutino la propria scelta alla luce dell'opportunità di proseguire nel mandato della Commissione, al fine di non implicare la comunità ecclesiale in scelte inevitabilmente opinabili. Qualora vengano eletti a cariche pubbliche amministrative e si dispongono ad assumerle decadono dal loro mandato.

Art 8

Per quanto qui non specificato, si fa riferimento al Codice di diritto canonico.

Dato in Alba, dal palazzo vescovile, il 9 dicembre 2018

IL CANCELLIERE VESCOVILE
Sac. Sergio Montoya Martin Del Campo